

Delibera n. 5397 del 15-05-1998 proposta da PALLAORO

Modifica delibera n. 16949 d.d. 30.11.1992, modificata con delibera n. 158 dd. 18.01.1993 e n. 18240 dd. 17.12.1993 e avente per oggetto: "Individuazione del biotopo di interesse provinciale Lago di Toblino ai sensi dell'art. 5 della L.P. 23.06.1986 n. 14 e s. m. - Norme per la salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico".

Il Relatore comunica,

con deliberazione n. 16949 d.d. 30.11.1992, modificata con delibera n. 158 dd. 18.01.1993 e n. 18240 dd. 17.12.1993, la Giunta provinciale ha provveduto all'individuazione del biotopo denominato "Lago di Toblino", ai sensi della L.P. 23.06.1986 n. 14 e s.m.

Tra i vincoli di tutela dell'area elencati al punto 3. della medesima deliberazione venne previsto il divieto di "attraversare la zona con nuove linee elettriche, telefoniche ed ogni altra condotta aerea o interrata".

Vista la necessità contingente rappresentata dall'ENEL di attraversare l'area protetta con un elettrodotto al fine di collegare alla rete un'abitazione posta all'esterno del biotopo;
vista la non sussistenza di alternative tecniche percorribili;

visto che, per mitigare gli impatti paesaggistici, è stato concordato con l'ENEL che la medesima linea venga interrata lungo la viabilità esistente.

Il Relatore propone quindi di modificare la delibera istitutiva del biotopo dando facoltà al Dirigente del Servizio Parchi e Foreste demaniali, competente in materia, di derogare motivatamente dal divieto sopracitato, anche al fine di favorire una maggiore flessibilità nella gestione amministrativa del biotopo, semprechè l'intervento non comporti ripercussioni negative sugli equilibri ecologici dell'area protetta.

Per detti motivi si propone pertanto di apportare una modifica alla delibera istitutiva aggiungendo al divieto contenuto nel punto 3., alinea 9., del dispositivo le seguenti parole:

- "fatte salve le deroghe autorizzate motivatamente dal Dirigente del Servizio Parchi e Foreste demaniali nel rispetto delle finalità della L.P. 14/86, qualora le alternative tecniche risultino di fatto troppo dispendiose sotto il profilo economico".

Il divieto di cui al punto 3., alinea 9. reciterebbe pertanto:

è vietato...

- "attraversare la zona con nuove linee elettriche e telefoniche ed ogni altra condotta aerea o interrata, fatte salve le deroghe autorizzate motivatamente dal Dirigente del Servizio Parchi e Foreste demaniali nel rispetto delle finalità della L.P. 14/86, qualora le alternative tecniche risultino di fatto troppo dispendiose sotto il profilo economico".

Ai sensi dell'art. 5 della L.P. 14/86, con nota n. 5655 dd 29 dicembre 1997 è stata inoltrata la proposta di modifica con la richiesta di relativo parere agli Enti territoriali competenti, vale a dire al Comune di Calavino, al Comune di Vezzano ed al locale Comitato Agricolo Comprensoriale.

I tre soggetti hanno tutti espresso parere favorevole e le relative deliberazioni sono state rispettivamente comunicate con le note n. 7 dd 30 gennaio 1998, n. 306 dd 26 gennaio 1998 e n. 71 dd 5 febbraio 1998.

Successivamente, con deliberazione n. 12/98 di data 5.3.98 il Comitato Provinciale per l'ambiente ha pure espresso parere favorevole alla variazione della normativa d'uso del biotopo di interesse provinciale denominato "Lago di Toblino".

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione,
- vista la L.P. 23 giugno 1986, n. 14 e s.m.,
- vista la delibera della Giunta provinciale n. 16949 d.d. 30.11.1992, modificata con delibera n. 158 dd. 18.01.1993 e n. 18240 dd. 17.12.1993;
- visti gli atti citati in premessa,
- ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. di modificare la deliberazione n. 16949 d.d. 30.11.1992, modificata con delibera n. 158 dd. 18.01.1993 e n. 18240 dd. 17.12.1993 e avente per oggetto: "Individuazione del biotopo di interesse provinciale denominato "Lago di Toblino" ai sensi della Legge provinciale 23 giugno 1986, n.14 e s.m. "Norme per la salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico", variando la normativa d'uso del biotopo aggiungendo al divieto contenuto nel punto 3., alinea 9., del dispositivo le seguenti parole:

"fatte salve le deroghe autorizzate motivatamente dal

Dirigente del Servizio Parchi e Foreste demaniali nel rispetto delle finalità della L.P. 14/86, qualora le alternative tecniche risultino di fatto troppo dispendiose sotto il profilo economico".

Il divieto di cui al punto 3., alinea 9. pertanto ora così recita:

3. pertanto, fatte salve le attività di cui al precedente punto 2., è vietato:

- ...omissis
- "attraversare la zona con nuove linee elettriche e telefoniche ed ogni altra condotta aerea o interrata, fatte salve le deroghe autorizzate motivatamente dal Dirigente del Servizio Parchi e Foreste demaniali nel rispetto delle finalità della L.P. 14/86, qualora le alternative tecniche risultino di fatto troppo dispendiose sotto il profilo economico".
- ...omissis

- - - - -